m-dg
0340270220 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETERIA
N. 1358
02 MAG 2025
UOR | CC | RUO
Funzione 1 | Macroattività 2 | Attività 1
Fascicolo 81 | Sottofascicolo

Tribunale di Parma
Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Il Presidente f.f. **Il Procuratore della Repubblica**

Al Responsabile del Servizio di Vigilanza
SEDE

***Oggetto**: accesso nei locali del Tribunale penale e della Procura della Repubblica di Parma.*

Al fine di garantire il contemperamento delle esigenze di serena gestione familiare con quelle di un ordinato svolgimento delle attività giudiziarie, si dettano le seguenti disposizioni da valere per i locali del Tribunale penale e della Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda il **Tribunale penale**, la disposizione dell'art. 471 comma 2 codice di procedura penale stabilisce che non sono ammessi nelle aule di udienza, durante lo svolgimento di processi penali dibattimentali, i minori degli anni 18, i quali a maggior ragione non possono accedere alle aule in cui sono in corso udienze in camera di consiglio (udienza preliminare avanti il G.U.P., udienze camerali avanti il G.I.P o il Tribunale), fatta eccezione per i casi in cui le persone minorenni devono intervenire all'udienza in qualità di testimoni.
Nel rispetto di tale normativa, si ritiene di precisare che i minorenni possono accedere nei locali del Tribunale penale, Sezione Dibattimento e Ufficio GIP/GUP, soltanto se accompagnati da persona di maggiore età che ne possa assicurare il controllo.
Qualora l'adulto accompagnatore di un minore degli anni 12 debba accedere ad aula di udienza per la partecipazione ad un processo penale (in qualità di imputato, parte civile, persona offesa), dovrà assicurare il controllo del bambino mediante altro soggetto idoneo, nel tempo di comporto della sua presenza all'interno dell'aula di udienza, in modo da evitare che si rechi disturbo alle attività processuali ed amministrative in corso, fatti salvi in ogni caso i poteri di disciplina dell'udienza assegnati al Presidente del Collegio, al Giudice o al Pubblico Ministero, siccome previsti dall'art. 470 codice di procedura penale.

Per quanto riguarda la **Procura della Repubblica**, l'accesso dei minori presso gli Uffici dei Magistrati e della Polizia Giudiziaria è consentito solo nel caso in cui il minore debba rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale o qualora il genitore (convocato per ragioni di giustizia) sia necessitato a portarlo con sé.
Per gli uffici di *front office* (Ufficio casellario – Ufficio *sportello*) l'accesso ai minori è consentito solo se accompagnati da un adulto che vi rechi per esigenze di giustizia (ad esempio, richiesta di certificato).

°°°°

Le disposizioni di cui innanzi non si applicano nel caso dei minori rientranti nei progetti di *Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento* (PCTO), il cui accesso è autorizzato, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

M_DG.Tribunale di PARMA - Prot. 02/05/2025.0001358.U

Le presenti disposizioni entrano in vigore immediatamente.

Si comunichi a:

- Magistrati (togati ed onorari)
- Polizia Giudiziaria
- Personale amministrativo

e, per opportuna conoscenza, a:

- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Presidente della Camera Penale di Parma

Si dia comunicazione al pubblico mediante affissione nei locali di accesso agli uffici e mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Parma, 2 maggio 2025

Il Procuratore della Repubblica - **Il Presidente del Tribunale f.f.**

-dott. Alfonso D'Avino- *-dott. Maurizio Boselli-*

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
02 MAG 2025
IL FUNZIONARIO
Il Funzionario
Dott.ssa Alessia Figuccia